

Accordo provinciale integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 18 giugno 2008 rinnovato il 19 aprile 2010.

Il 15 febbraio 2012, presso la sede del Collegio Costruttori ANCE Alessandria

tra

Il Collegio Costruttori ANCE Alessandria rappresentato dal Presidente Geom. Franco Osenga e dal Vice Presidente con delega ai rapporti sindacali Ing. Roberto Mutti, con l'assistenza del Direttore Dott. Luigi Tosi, del Rag. Marco Massone e del Dott. Cristiano Zanardi;

L'Associazione Libera Artigiani - Confartigianato - rappresentata dal Presidente Adelio Ferrari e con l'assistenza del Direttore Rag. Flavio Arlenghi;

L'Unione Provinciale Artigiani - C.N.A. - rappresentata dal Presidente Giorgio Bragato e con l'assistenza del Direttore Dott. Marco Bologna;

e, in ordine alfabetico,

La Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - Sindacato Provinciale di Alessandria, rappresentata dal Segretario Generale Sig. Roberto Soressi, dai componenti della Segreteria Provinciale Sigg. Tiziano Crocco, Tiziana Del Bello, Paolo Tolu, Fabrizio Topa e dai componenti della delegazione trattante Sigg. Paolo Sammarco e Quintino Alfarano;

La Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - F.I.L.C.A. - C.I.S.L. - Sindacato Provinciale di Alessandria, rappresentata dal Segretario Generale Sig. Pier Luigi Lupo, dai componenti della Segreteria Provinciale Sigg. Angelo Lacqua, Francesco Biasi e dai componenti della delegazione trattante Sigg. Enrico Lucchetta, Pier Luigi Navone, Massimiliano Vapito, Libero Pica e Carmelo Amato;

La Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - rappresentate dal Segretario Generale Sig. Massimo Cogliandro, dai componenti della Segreteria Provinciale Sigg. Rocco Politi, Mohamed El Bakkali e dai componenti della delegazione trattante Sigg. Salvatore Stranieri, Salvatore Campanile, Florinel Gaciu, Angelo Merenda, Salvatore Marras, Giancarlo Sguotti, Fabio Biziato e Vincenzo Lasalvia;

Premesso

- Che le OO.SS territoriali dei lavoratori hanno fatto pervenire - nei termini contrattuali - alle Organizzazioni datoriali la piattaforma per il rinnovo del Contratto Integrativo Territoriale della Provincia di Alessandria;
- Che la suddetta piattaforma, durante i numerosi incontri che si sono susseguiti, è stata oggetto di approfondito e costruttivo confronto tra le Parti;
- Che è intenzione delle parti definire delle intese che, in considerazione del perdurare della grave crisi economico-finanziaria, permettano di aumentare la competitività delle imprese del territorio nonché di incentivare la retribuzione di secondo livello dei lavoratori;

Visto

il contratto collettivo nazionale di lavoro 18 giugno 2008, rinnovato con verbale di accordo 19 aprile 2010, ed in particolare gli artt. 12, 38 e 46 del contratto medesimo;

si sottoscrive il presente accordo collettivo provinciale di lavoro integrativo, per la ricognizione, per le materie espressamente deferite alla competenza delle Associazioni Sindacali Territoriali, per tutte le Imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel contratto collettivo nazionale 18 giugno 2008, rinnovato con verbale di accordo 19 aprile 2010, e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle Imprese stesse.

Le parti contraenti si danno reciprocamente atto che anche il presente accordo provinciale di lavoro, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 18 giugno 2008, rinnovato con verbale di accordo 19 aprile 2010, ha come presupposti essenziali e costitutivi il rispetto formale e sostanziale della "premessa" al citato contratto collettivo nazionale di lavoro, nel senso che entrambe le parti si impegnano a rispettare e a far rispettare, a tutti i livelli, compreso quello di azienda e di cantiere, il presente contratto integrativo ed il CCNL di cui esso è parte integrante, per tutto il periodo di relativa validità.

Tutto quanto premesso si conviene e si sottoscrive quanto segue:

1. ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (**ALL. 1**).
2. CARENZA MALATTIA (**ALL. 2**).
3. TRASFERITA OPERAI (**ALL. 3**).
4. PRESTAZIONE CIGO APPRENDISTI (**ALL. 4**).
5. VALIDITA', DECORRENZA E DURATA (**ALL. 5**).
6. Le parti, in linea con le intese già definite, adegueranno le prestazioni extracontrattuali erogate dalla Cassa Edile di Alessandria, con decorrenza dal 1° gennaio 2012.
7. Le parti procederanno con separato accordo, da sottoscrivere entro il 31 maggio 2012, alla definizione dei principi e criteri direttivi afferenti il processo di razionalizzazione e riorganizzazione dell'E.C.P.T., alla luce dei compiti e delle funzioni che il CCNL e la normativa vigente riconoscono all'Ente stesso.
8. Nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali, le OO.SS. dei lavoratori si impegnano, entro il 31 maggio 2012, a ridefinire i compiti e le funzioni degli R.L.S.T., alla luce del processo di riorganizzazione e razionalizzazione del Sistema Edile di Alessandria e di quanto previsto al punto 7. di cui sopra.
9. Le parti si impegnano a pervenire entro il mese di giugno 2012 all'aggiornamento dell'intera stesura dell'accordo collettivo provinciale procedendo alle modifiche e/o integrazioni dell'articolato contrattuale del precedente accordo collettivo 31 maggio 2006, secondo quanto stabilito dal presente accordo, dagli accordi territoriali vigenti e in armonia con le conseguenti determinazioni assunte.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le Parti si danno altresì atto che il presente accordo di rinnovo del contratto integrativo provinciale si intenderà automaticamente integrato dalle disposizioni di cui al Protocollo di Legalità su Trasparenza, Controlli, Formazione e Sicurezza nell'edilizia che le parti medesime andranno a stipulare con l'Amministrazione Provinciale di Alessandria, le altre Istituzioni e gli Enti Locali.

Letto, confermato, sottoscritto

COLLEGIO COSTRUTTORI
ANCE ALESSANDRIA

FeNEAL/UII

ASSOCIAZIONE LIBERA ARTIGIANI
CONFARTIGIANATO

FILCA/CISL

UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI
C.N.A.

FILLEA/CGIL

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (ALL. 1)

In applicazione di quanto stabilito dagli artt. 12 e 46 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, in Provincia di Alessandria viene istituito l'Elemento Variabile della Retribuzione - E.V.R. con decorrenza dal 1° luglio 2011 e validità fino al 31 dicembre 2013, che le Parti territoriali definiscono nella misura del 6%.

In considerazione della grave crisi recessiva che ha duramente colpito il settore delle costruzioni del territorio e, tenuto conto che l'esercizio 2011 è da considerarsi esaurito, le Parti convengono di applicare il nuovo istituto per gli anni 2012 e 2013.

Tale istituto contrattuale, da calcolarsi sui minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010, sostituisce l'Elemento Economico Territoriale - E.E.T., cessato con decorrenza 1° gennaio 2011, e conglobato dalla medesima data nell'indennità territoriale di settore e nel premio di produzione.

L'E.V.R., in quanto premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza diretta e/o indiretta sui singoli istituti retributivi previsti dalle norme di legge e di contratto (nazionale e territoriale), ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

A tal fine saranno utilizzati i seguenti cinque indicatori, con le relative incidenze ponderali in termini percentuali:

Indicatore	Incidenza ponderale
1. Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile	20%
2. Monte salari denunciato in Cassa Edile	15%
3. Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile	25%
4. Valore aggiunto del settore delle costruzioni come individuato a livello provinciale dell'ISTAT;	5%
5. Ore di CIG per mancanza di lavoro ovvero il dato reso disponibile dalla Cassa Edile	35%

La determinazione dell'E.V.R. avverrà secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini. In particolare, ai fini delle verifiche annuali, verrà effettuata la comparazione dei cinque parametri con le seguenti modalità temporali:

anno 2012: media triennio 2008/2007/2006 con media triennio 2007/2006/2005

anno 2013: media triennio 2009/2008/2007 con media triennio 2008/2007/2006

Le parti sociali territoriali sottoscriventi il presente accordo si incontreranno annualmente per il calcolo e la verifica degli indicatori.

Determinata la percentuale dell'EVR a livello provinciale, ogni impresa iscritta in Cassa Edile, procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali, con le medesime modalità temporali definite a livello territoriale:

- Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
- Volume d'affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.

Qualora a livello aziendale uno o entrambi i parametri risultassero negativi, l'impresa per avvalersi della possibilità di applicazione dell'EVR in misura ridotta, secondo quanto previsto dall'art. 38 del vigente CCNL, dovrà adottare la seguente procedura:

- US 18
- inviare un'autodichiarazione all'Associazione datoriale di riferimento, alla Cassa Edile, e alle RSA e RSU ove costituite, utilizzando lo schema riportato di seguito, attestante il non raggiungimento di uno o entrambi i parametri;
 - l'Associazione datoriale di riferimento informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, attivando altresì in caso di richiesta un confronto con le medesime per la verifica dell'autodichiarazione da effettuarsi esclusivamente sulla base della dichiarazione IVA nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore di lavoro denunciate.

Per le imprese aderenti alle Associazioni datoriali firmatarie del presente accordo, il confronto potrà essere effettuato con l'assistenza di un funzionario da esse incaricato.

L'intera procedura dovrà esaurirsi entro 30 giorni dal ricevimento da parte delle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori dell'informativa inoltrata dall'Associazione datoriale di riferimento.

L'impresa è autorizzata ad applicare l'EVR in misura ridotta nel caso in cui sia stata accertata, nel corso del confronto, la ricorrenza delle condizioni contrattuali, ovvero quando siano esauriti i termini della procedura e non sia pervenuta alcuna richiesta di confronto da parte delle OO.SS.

Il mancato invio dell'autodichiarazione ovvero il rifiuto di attivare il confronto comporta l'obbligo per l'impresa di corrispondere l'EVR nella misura stabilita a livello territoriale.

Resta fermo quanto previsto in proposito dall'art. 38 del vigente CCNL per le imprese con solo impiegati e per quelle di nuova costituzione.

L'EVR, determinato sulla base delle modalità e dei parametri sopra riportati, verrà liquidato in quote mensili ai dipendenti in forza.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rimanda a quanto all'uopo disciplinato dal citato art. 38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini.

Le Parti si danno atto che l'ammontare dell'EVR come sopra determinato presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni premiali.

CARENZA MALATTIA (ALL. 2)

Viene confermata la prestazione attivata in modo sperimentale con gli accordi territoriali del 5 febbraio e 3 marzo 2009.

In caso di malattie di durata fino a 3 giorni, viene riconosciuto al personale operaio non in prova ed iscritto nei ruoli della Cassa Edile di Alessandria, un trattamento economico per il 1°, 2° e 3° giorno lavorativi di malattia (escluse quindi le domeniche e le festività) la cui misura e modalità di erogazione sono di seguito definite :

- a. Il trattamento è dovuto per tutti gli eventi inferiori ai 4 giorni, purché debitamente certificati;
- b. L'indennità, erogata dall'Impresa unitamente alla retribuzione del mese, è pari al 100% del trattamento economico giornaliero per l'integrazione di malattia contrattualmente definita;
- c. Tale erogazione spetta all'operaio nel limite di 3 eventi di malattia nel corso dell'anno solare;
- d. Il trattamento di malattia in questione è anticipato dall'impresa e viene rimborsato dalla Cassa Edile sulla base di apposita domanda presentata dall'impresa stessa. All'atto della liquidazione del rimborso l'impresa beneficiaria deve risultare in regola con i versamenti dovuti alla Cassa Edile.
- e. In caso di ricaduta nella stessa malattia o altra consequenziale, come tale riconosciuta dall'INPS, che comporti una durata complessiva della stessa superiore ai 3 giorni, per il periodo di carenza vengono applicate le disposizioni previste dal vigente CCNL di categoria.

TRASFERITA OPERAI (ALL. 3)

Con decorrenza dal 1° gennaio 2012 il rimborso del costo dell'uso dell'autovettura privata riconosciuto al lavoratore è definito in euro 0,30 al Km.

PRESTAZIONE CIGO APPRENDISTI (ALL. 4)

Come già definito con verbale di accordo territoriale del 12 gennaio 2009, con decorrenza 1° gennaio 2009, è istituito un fondo presso la Cassa Edile di Alessandria denominato "*Fondo CIGO apprendisti*" per garantire la concreta applicazione di quanto previsto all'Allegato 33 al verbale di accordo 18 giugno 2008 e dal successivo Accordo nazionale del 4 dicembre 2008 in materia di prestazioni aggiuntive riconosciute in favore degli apprendisti.

Il "*Fondo CIGO apprendisti*" viene alimentato dai contributi versati unicamente dalle imprese che impiegano lavoratori con qualifica di apprendista nella misura pari allo 0,30% della retribuzione percepita da ciascun apprendista.

Il contributo di cui al precedente comma deve essere calcolato sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 17 del vigente Contratto Integrativo Provinciale, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3 dell'art. 17 del CCNL 18 giugno 2008, con esclusione del 4 novembre (*Totale 1 delle tabelle paga apprendisti operai edili*). Il relativo versamento alla Cassa Edile dovrà avvenire con le consuete modalità previste per le contribuzioni già in atto.

In ordine alle condizioni e modalità applicative della prestazione si rimanda integralmente a quanto previsto dall'Allegato 33 al verbale di accordo 18 giugno 2008.

Il trattamento complessivo concesso dalla Cassa Edile agli apprendisti non potrà eccedere quanto versato dalle imprese a titolo di contribuzione. Raggiunto tale limite la Cassa Edile informerà con sollecitudine le Parti sociali territoriali.

VALIDITA', DECORRENZA E DURATA (ALL. 5)

Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto provinciale entra in vigore, per tutto il territorio della Provincia di Alessandria, il 1° luglio 2011 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2013.

Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno tre mesi prima della scadenza, il presente contratto resterà in vigore sino alla stipula di un nuovo Accordo collettivo provinciale.

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

VERBALE DI ACCORDO

Aggiornamento Assistenze extracontrattuali Cassa Edile di Alessandria

Alessandria, li 15 febbraio 2012

Tra il Collegio Costruttori Edili rappresentato dal Presidente pro-tempore Franco Osenga

L'Associazione Libera Artigiani della Provincia di Alessandria – CONFARTIGIANATO –
rappresentata dal Presidente pro-tempore Adelio Ferrari

L'Unione Provinciale Artigiani della Provincia di Alessandria – C.N.A. – rappresentata dal
Presidente pro-tempore Giorgio Bragato

e

la FeNEAL/UIL rappresentata dal Segretario Generale Sig. Soressi Roberto;

la FILCA/CISL rappresentata dal Segretario Generale Sig. Pier Luigi Lupo;

la FILLEA/CGIL rappresentata dal Segretario Generale Sig. Massimo Cogliandro;

premesso

Che con verbale di accordo collettivo provinciale del 15 febbraio 2012, integrativo del C.C.N.L. 18
giugno 2008 - rinnovato con verbale di accordo 19 aprile 2010 - , le parti si sono impegnate ad
adeguare le prestazioni extracontrattuali erogate dalla Cassa Edile di Alessandria;

verificata

la relativa disponibilità finanziaria nella gestione della Cassa Edile di Alessandria;

tutto quanto premesso e verificato si concorda e si sottoscrive quanto segue:

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2012 sono definite le seguenti variazioni alle assistenze
extracontrattuali gestite dalla Cassa Edile di Alessandria:

- **Sussidio per protesi dentarie, oculistiche, acustiche ed ortopediche.**

Ferme restando le condizioni di accesso in atto, il massimale annuo rimborsabile dalla
Cassa Edile al lavoratore regolarmente iscritto viene aumentato ad euro 750,00;

- **Assegni di studio**

Ferme restando le condizioni di accesso in atto, il contributo previsto per le scuole medie
inferiori, le scuole medie superiori e l'Università è definito nei seguenti importi:

Scuola media inferiore € 200,00

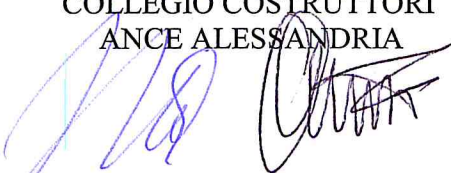
Scuola media superiore € 300,00

Università € 820,00

2. Restano confermati la normativa e gli importi in atto per tutte le altre prestazioni extracontrattuali non citate nel presente accordo.

Letto, confermato, sottoscritto

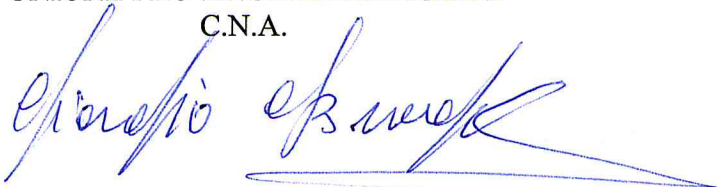
COLLEGIO COSTRUTTORI
ANCE ALESSANDRIA



ASSOCIAZIONE LIBERA ARTIGIANI
CONFARTIGIANATO



UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI
C.N.A.



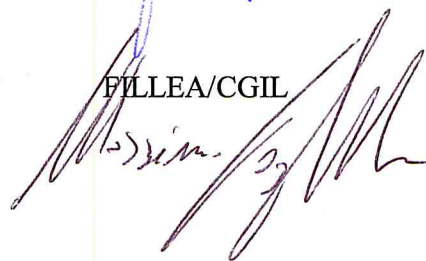
FeNEAL/UIL



FILCA/CISL



FILLEA/CGIL



VERBALE DI ACCORDO
Verifica e determinazione annuale E.V.R.

Tra il Collegio Costruttori Edili rappresentato dal Presidente pro-tempore Franco Osenga

L'Associazione Libera Artigiani della Provincia di Alessandria – CONFARTIGIANATO -
rappresentata dal Presidente pro-tempore Adelio Ferrari

L'Unione Provinciale Artigiani della Provincia di Alessandria – C.N.A. – rappresentata dal
Presidente pro-tempore Giorgio Bragato

e

la FeNEAL/UIL rappresentata dal Segretario Generale Sig. Roberto Soressi;

la FILCA/CISL rappresentata dal Segretario Generale Sig. Pier Luigi Lupo;

la FILLEA/CGIL rappresentata dal Segretario Generale Sig. Massimo Cogliandro;

Premesso che

- in data 15 febbraio 2012 è stato sottoscritto l'accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale 31 maggio 2006;
- in base al disposto degli artt. 12 e 46 del vigente CCNL, è stata prevista, nell'allegato 1 al Verbale di Accordo di cui al punto precedente, l'istituzione nella provincia di Alessandria, dell'Elemento Variabile della Retribuzione (EVR);
- l'EVR, in quanto premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e, a tal fine, la sua erogazione è subordinata ai criteri e alle modalità di cui all'art. 38 del vigente CCNL e di cui all'allegato 1 all'Accordo 15 febbraio 2012 di rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale 31 maggio 2006;

Ritenuto

di procedere alla verifica, su base territoriale, dell'andamento degli indicatori presi a riferimento ai fini della corresponsione dell'EVR da corrispondere nel periodo 1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2012;

Tutto ciò premesso e ritenuto, si conviene quanto segue

- 1) Per l'anno 2012, le verifiche, su base territoriale, degli indicatori presi a riferimento ai fini della corresponsione dell'EVR, indicativi dell'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e indicati nel citato Accordo Provinciale 15 febbraio 2012, hanno determinato il riconoscimento dell'E.V.R. nella misura pari al 65% dell'importo concordato a livello territoriale, secondo quanto riportato nella tabella di cui all'Allegato 1 del presente accordo;
- 2) Visto l'esito delle verifiche di cui al precedente punto 1), le Parti convengono che per l'anno 2012 l'EVR – contrattualmente fissato nella misura del 6% - verrà erogato nella misura del 3,9% e corrisponderà agli importi indicati nella tabella di cui all'Allegato 2 del presente accordo;

- 3) Determinato l'EVR per l'anno 2012 nella misura di cui ai precedenti punti, ogni impresa procederà alle verifiche degli indicatori aziendali – ore di lavoro denunciate in Cassa Edile e volume d'affari IVA così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA - relativi ai medesimi trienni di riferimento, con le modalità di cui all'allegato 1 dell'Accordo 15 febbraio 2012 di rinnovo dell'Accordo Collettivo Provinciale 31 maggio 2006;
- 4) In presenza di uno o entrambi indicatori aziendali negativi ed esaurita la procedura prevista contrattualmente, l'impresa potrà erogare - per l'anno 2012 - l'E.V.R. nella misura e secondo gli importi indicati nella tabella di cui all'Allegato 3 del presente accordo;
- 5) In fase di prima applicazione ed unicamente al fine di fornire alle imprese il tempo necessario per effettuare le verifiche aziendali nonché per adeguare i sistemi di gestione paghe, l'EVR afferente ai mesi di Gennaio e Febbraio 2012, potrà essere conguagliato nella retribuzione del mese di Marzo 2012;
- 6) Le parti si danno atto che gli importi dell'EVR riconosciuti ai sensi del presente Accordo per l'anno 2012, presentano i requisiti richiesti dalla vigente normativa ai fini del prescritto regime contributivo e fiscale agevolato.

Letto, confermato, sottoscritto.

Alessandria, lì 15 febbraio 2012

COLLEGIO COSTRUTTORI
ANCE ALESSANDRIA

FeNEAL/UIL

ASSOCIAZIONE LIBERA ARTIGIANI
CONFARTIGIANATO

FILCA/CISL

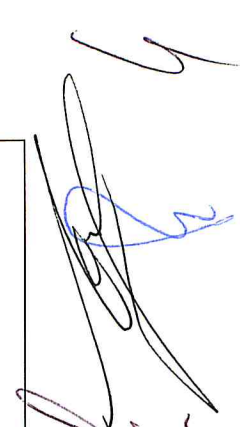
UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI
C.N.A.

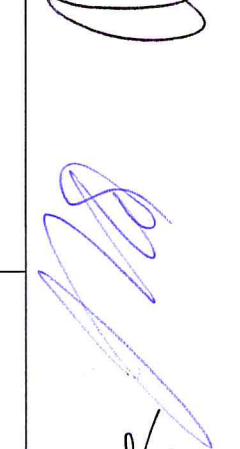
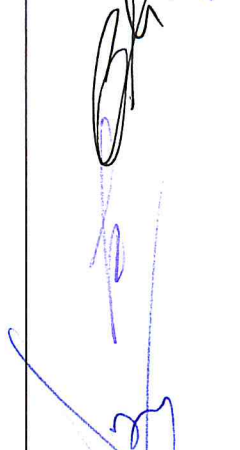
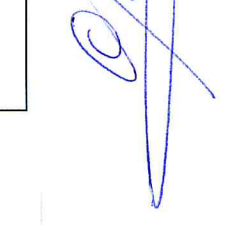
FILLEA/CGIL

ALLEGATO 1

**ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)
DETERMINAZIONE DELLA MISURA PER L'ANNO 2012
VERIFICA TERRITORIALE DEGLI INDICATORI**

INDICATORE	INCIDENZA PONDERALE	MEDIA TRIENNIO 2008/07/06	MEDIA TRIENNIO 2007/06/05	ESITO
1. Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile	20%	8.354,00	7.821,00	Positivo
2. Monte salari denunciato in Cassa Edile	15%	77.710.151,00	70.559.296,33	Positivo
3. Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile	25%	8.596.913,27	8.205.478,63	Positivo
4. Valore aggiunto del settore delle costruzioni, come individuato a livello provinciale dall'ISTAT	5%	639,00	600,00	Positivo
5. Ore di CIG per mancanza di lavoro ovvero il dato reso disponibile dalla Cassa Edile	35%	359.366,50	305.142,50	Negativo
TOTALE	65% dell'EVR concordato (6%)			
	EVR Anno 2012: 3,9%			



ALLEGATO 2

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR) IMPORTI ANNO 2012 MISURA PIENA (3,9%)

Importi orari EVR operai anno 2012 – misura piena

OPERAI	IMPORTO ORARIO
Operaio IV livello	€ 0,22
Operaio specializzato – 3° livello	€ 0,21
Operaio qualificato – 2° livello	€ 0,19
Operaio comune – 1° livello	€ 0,16
Custodi, guardiani , portinai, fattorini, uscieri ed inservienti	€ 0,14
Custodi, portinai, guardiani con alloggio	€ 0,13

Importi mensili EVR impiegati anno 2012 – misura piena

IMPIEGATI	IMPORTO MENSILE
Quadri e impiegati 1^ cat. Super – 7° livello	€ 55,33
1^ categoria – 6° livello	€ 49,80
2^ categoria – 5° livello	€ 41,50
Assistente tecnico – 4 ° livello	€ 38,73
3^ categoria – 3° livello	€ 35,96
4^ categoria – 2° livello	€ 32,37
5^ categoria – Primo impiego – 1° livello	€ 27,67

ALLEGATO 3

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR) IMPORTI ANNO 2012 MISURA RIDOTTA (2,85%)*

Importi orari EVR operai anno 2012 – misura ridotta

OPERAI	IMPORTO ORARIO
Operaio IV livello	€ 0,16
Operaio specializzato – 3° livello	€ 0,15
Operaio qualificato – 2° livello	€ 0,14
Operaio comune – 1° livello	€ 0,12
Custodi, guardiani , portinai, fattorini, uscieri ed inservienti	€ 0,11
Custodi, portinai, guardiani con alloggio	€ 0,09

Importi mensili EVR impiegati anno 2012 – misura ridotta

IMPIEGATI	IMPORTO MENSILE
Quadri e impiegati 1^ cat. Super – 7° livello	€ 40,43
1^ categoria – 6° livello	€ 36,39
2^ categoria – 5° livello	€ 30,32
Assistente tecnico – 4 ° livello	€ 28,30
3^ categoria – 3° livello	€ 26,28
4^ categoria – 2° livello	€ 23,65
5^ categoria – Primo impiego – 1° livello	€ 20,22

* L'applicazione dell'E.V.R. in misura ridotta è riservata unicamente alle imprese con uno o entrambi i parametri aziendali negativi e che abbiano attivato ed esaurito regolarmente la specifica procedura di cui all'Allegato 1 del Verbale di Accordo provinciale 15 febbraio 2012.